

ILARIA CALLEGARI

Dottore commercialista – Revisore contabile – Pubblicista

Spett.le

COMUNE di MOLVENO

Piazza Marconi, n. 1

38018 MOLVENO (TN)

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (“sentenze esecutive”) - relativo al pagamento delle spese legali e contributo unificato a carico del Comune di Molveno a seguito della sentenza n. 00110/2022 pronunciata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (T.R.G.A.) del 26 maggio 2022 e pubblicata l'8 giugno 2022 per un ammontare complessivo di € 1.784,12

La sottoscritta nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di Molveno, premesso che

- il sig. Giorgio Nicolussi ha presentato ricorso avanti il T.R.G.A di Trento lamentando l'inerzia serbata dal Comune di Molveno a fronte delle istanze presentate in data 29 marzo e 1° ottobre 2021 e ha chiesto di accertare e dichiarare la non conformità agli strumenti urbanistici della SCIA presentata dal controinteressato sig. Gilberto Bonetti, nella parte in cui viene segnalata la realizzazione di un balcone, con conseguente condanna del Comune a esercitare i propri poteri repressivi, inibitori e sanzionatori in relazione al manufatto abusivo, nonché di accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di provvedere sulle suddette istanze, con conseguente accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione su tali istanze; in via subordinata, il ricorrente ha chiesto l'annullamento delle note del Comune di Molveno prot. n. 6669 in data 2 novembre 2021 e n. 2480 in data 26 aprile 2021;
- il Comune di Molveno, per potersi costituire in giudizio al fine di contestare fondatezza e ammissibilità di tutti i motivi di ricorso, ha richiesto di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Trento, ed ha esposto, in particolare che nella fattispecie non si configurava un'inerzia avverso la quale il ricorrente poteva esperire l'azione di cui all'art. 31, co. 1, 2 e 3, cod. proc. amm., perché l'Amministrazione ha provveduto sulle predette istanze rispettivamente adottando le impugnate note del 26 aprile 2021 e del 2 novembre 2021; ha inoltre eccepito

l'inammissibilità dell'ulteriore domanda giudiziale (supportata dal secondo e dal terzo motivo) in quanto il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di un abuso edilizio, ma una siffatta domanda non rientra tra quelle esperibili nel processo amministrativo, neppure qualificandola come un'azione di accertamento autonomo, perché nel caso in esame non manca il provvedimento da impugnare.

Anche il controinteressato Gilberto Bonetti si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha eccepito, sulla scorta di argomentazioni analoghe a quelle addotte dall'Amministrazione resistente, l'inammissibilità delle domande di controparte;

- con sentenza n. 110 d.d. 8 giugno 2022 il T.R.G.A. di Trento, rigettati tutti gli altri motivi, ha parzialmente accolto il quinto motivo di ricorso affermando che la nota del Comune di Molveno dd. 2 novembre 2021 non potrebbe essere qualificato alla stregua di un atto meramente confermativo e sarebbe suscettibile di autonoma impugnazione. In particolare, nella nota del 26 aprile 2021 il Comune si è limitato ad evidenziare l'insussistenza dei presupposti per agire in autotutela in ragione della «assentibilità del nuovo poggio e delle restanti opere, come previste nel titolo edilizio», perché l'art. 67, co. 2, delle NTA del PRG «consente di realizzare tutte le categorie d'intervento, come contemplate dall'art. 77 della L.P. 15/2015 (legge provinciale per il governo del territorio)», mentre la successiva nota del 2 novembre 2021 si configura come un provvedimento plurimotivato, in quanto il Comune, oltre a confermare e ad illustrare la motivazione addotta a supporto del precedente provvedimento, ha addotto ulteriori ed autonome ragioni ostative alla possibilità di agire in autotutela. Le domande giudiziali con le quali il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la non conformità agli strumenti urbanistici presentata dal controinteressato, nonché di accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di Molveno di provvedere sulle istanze presentate dal ricorrente medesimo in data 29 marzo 2021 e 1° ottobre 2021 devono essere dichiarate inammissibili; la domanda giudiziale di annullamento dell'impugnata nota in data 26 aprile 2021 è stata dichiarata irricevibile; è stata invece accolta la domanda giudiziale di annullamento dell'impugnata nota in data 2 novembre 2021, con conseguente annullamento di tale provvedimento e fermi restando gli ulteriori provvedimenti del Comune di Molveno;
- con la sentenza citata, nonostante il parziale accoglimento delle domande del ricorrente, il Collegio ha condannato in solido il Comune di Molveno e il controinteressato Gilberto Bonetti al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate complessivamente in misura pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), di cui euro 1.000,00 (mille/00) a carico del Comune di Molveno ed euro 1.000,00 (mille/00) a carico del controinteressato, oltre accessori di legge, nonché al rimborso dell'importo corrisposto a titolo di contributo unificato; la sentenza

notificata al Comune di Molveno in data 15 luglio 2022, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato e divenuta definitivamente esecutiva;

- rilevata la necessità di procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo al pagamento delle spese legali a favore dei ricorrenti ammontanti a complessivi € **1.784,12** (comprensivo di CNPA, spese generali, spese anticipate, contributo unificato), a seguito della sentenza n. 00110/2022 pronunciata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (T.R.G.A) del 26 maggio 2022 e pubblicata l'8 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
- i debiti fuori bilancio sono stati definiti in Dottrina e giurisprudenza quali *“obbligazioni pecuniarie riferibili all'ente, assunte in violazione delle norme di contabilità pubblica, nonché della disciplina di assunzione della spesa”*. Trattasi, quindi, di obbligazioni in senso tecnico, che si manifestano in corrispondenza della violazione di regole di contabilità pubblica. In altre parole il debito fuori bilancio sorge per il fatto che lo stesso si è perfezionato giuridicamente, ma non contabilmente.
- la giurisprudenza ha più volte evidenziato che l'art. 194 è disciplina di carattere eccezionale in quanto norma a carattere derogatorio rispetto alle premesse normative contenute nell'art. 191 del suddetto D.Lgs. 267/2000;
- visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'istruttoria in ordine alla regolarità contabile e sotto il profilo tecnico contabile ex art. 185, co. 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

ESPRIME

il proprio **parere favorevole** in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Trento, 15 novembre 2022

Il revisore dei conti

dott.ssa Ilaria Callegari
